

Si precisa che il Consigliere CAVINO è collegato da remoto.

I collegamenti 'da remoto' hanno luogo attraverso il programma Microsoft TEAMS messo a disposizione degli Uffici Giudiziari dalla DGSIA del Ministero della Giustizia come da note prot. DGSIA n. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020 e 4223 del 20 marzo 2020, nelle quali pure si specifica che i collegamenti effettuati con il detto programma su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Ogni partecipante "da remoto" si impegna a adottare durante lo svolgimento della seduta comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento della seduta, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al Presidente.

I componenti concordano sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa.

E' presente la Presidente dott.ssa Cristina Maria DOMANESCHI in sostituzione della Presidente della Corte d'Appello che si astiene dalle pratiche n. 1, 2 e 3 o.d.g.

1) CORTE DI APPELLO DI TORINO - Decreto n. 4/2026 in data 27/01/2026.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera MACCARI;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità con astensione dal voto della Consigliera RICCIO.

2) CORTE DI APPELLO DI TORINO - Decreto n. 5/2026 in data 30/01/2026.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera RICCIO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

3) CORTE DI APPELLO DI TORINO - Decreto n. 6/2026 in data 02/02/2026.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera RICCIO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.


IL SEGRETARIO

Paola Boernio



LA PRESIDENTE

Cristina Maria DOMANESCHI



Si allontana la Presidente dott.ssa Cristina Maria DOMANESCHI ed entra la Presidente della Corte d'Appello dott.ssa Alessandra BASSI.

4) TRIBUNALE DI ALESSANDRIA - Decreto 7/2026 VT in data 22/01/2026.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera PEDROTTA;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

5) TRIBUNALE DI ASTI - Decreto n. 2/2026 in data 20/01/2026 di variazione tabellare immediatamente esecutiva.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CAMPANELLO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

6) TRIBUNALE DI ASTI - Decreto n. 3/2026 in data 27/01/2026 di variazione tabellare immediatamente esecutiva.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CAMPANELLO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità con astensione dal voto del Consigliere CARENA.

7) TRIBUNALE DI ASTI – Decreto n. 4/2026 in data 28/01/2026 di correzione ed integrazione del decreto 3/2026.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere CAMPANELLO;

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità con astensione dal voto del Consigliere CARENA.

8) TRIBUNALE DI IVREA – Provvedimento n. 1/2026 in data 14/1/2026 di variazione tabellare avente ad oggetto: “Esito interpello disponibilità GOP assegnazione UPP lavoro/esecuzioni civile e procedure concorsuali. Indicazione delle materie attribuite”.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere CARENA;

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

9) TRIBUNALE DI IVREA – Nota prot. 198 in data 28/1/2026 di correzione errori materiale nella variazione tabellare n. 17/2025.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere CARENA,

prende atto senza rilievi.

10) TRIBUNALE DI IVREA – Nota prot. 204 in data 28/1/2026 – piano di smaltimento ex art. 172 circolare tabelle.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione della Consiglieria PEDROTTA;

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità con astensione dal voto della Consiglieria CUGGE.

11) TRIBUNALE DI IVREA – Provvedimento n. 4/2026 in data 29/1/2026 di variazione tabellare avente ad oggetto: “1) Formazione ruolo quarto gip; Il Presidente, 2) Riequilibrio ruoli dei tre gip/gup (art. 167 circ. tabelle 2026/2029) al fine di garantire ruoli omogenei tra i giudici dell'ufficio gip/gup in modo tale da ottenere una celere trattazione dei procedimenti e ridurre il disposition time e la durata effettiva.”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere SOBRINO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità con astensione dal
voto della Consigliera CUGGE.

**12) TRIBUNALE DI TORINO – Decreto 11/2026 VT in data 02/02/2026
avente ad oggetto: “Esito bando di concorso interno. Assegnazione
posto di Presidente di Sezione, settore civile.”**

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera CULOTTA;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Benchè non riportata all'odg per mero refuso, viene trattata la seguente
pratica:

**12 bis) TRIBUNALE DI TORINO – Decreto 7/2026 VT in data
21/01/2026 avente ad oggetto: “Sezione Gip-Gup –
subentro/costituzione ruoli a seguito di trasferimenti giudici”.**

Viene introdotto il Presidente Villani.

Il Consigliere Demontis espone le ragioni della disposta audizione ed i punti
del provvedimento che necessitano di chiarimenti.

Il Presidente Villani dichiara: *ho inviato una richiesta interna al Presidente di
sezione GIP/GUP per richiedere chiarimenti. Oggi ho licenziato una nuova
variazione per i due nuovi gip che arrivano. Circa il significato dei turni già
licenziati fino a marzo intendo riferirmi a quelli liberi e arrestati che si
stabiliscono in anticipo. Gli altri, per gli altri affari, in buona sostanza non sono
turni ma criteri di assegnazione a rotazione secondo le regole ordinarie.
Sulla congruità del ruolo ho condiviso le valutazioni del presidente di sezione
che ritiene i carichi congrui. Il rilevamento in sezione viene fatto ogni sei mesi
in quanto lo curano i singoli magistrati, investendo anche attività che non sono
facilmente rilevabili dai registri e sarebbe troppo gravoso richiedere un
monitoraggio ad ogni ingresso di nuovo giudice soprattutto come quando, come
in questa fase contingente, gli arrivi sono plurimi e scaglionati.
I flussi sono imprevedibili ma il presidente ha fatto uno schema di massima
che posso condividere. Gli affari extraturno sono delle assegnazioni in più che
si giustificano con il fatto che le nuove colleghe non hanno il ruolo.*

Nella tabella extraturno i criteri di assegnazione sono quelli ordinari. Ogni volta che sono previsti affari extraturno la rotazione inizia con essi e all'interno del gruppo dei colleghi interessati sono applicati i criteri ordinari.

Per quanto riguarda i turni assegnati in cd. anticipo si tratta di anticipare l'assegnazione di affari a colleghi che al momento dell'immissione non subentrano in un ruolo e pertanto anticipano il turno rispetto al momento in cui spetterebbe loro, per entrare subito a regime. Si tratta di affari – come le richieste di rinvio a giudizio - per i quali bisogna rispettare dei tempi tecnici per la relativa trattazione.

Entro il 23.3.2026, data di trasferimento del dott. Ferrero, verrà licenziata una nuova variazione tabellare nella quale verranno individuati anche i termini finali delle assegnazioni extraturno.

Le dichiarazioni vengono lette al Presidente Villani che le conferma.
Il Presidente Villani viene congedato.

Il Consiglio Giudiziario rinvia la trattazione della pratica all'adunanza del 17.2.2026.

Viene anticipata la trattazione della seguente pratica:

19) Parere in ordine alla quarta valutazione di professionalità ACETO dott.ssa Serafina, giudice Tribunale di Torino.

OMISSIS

Nel corso della discussione si allontana il Consigliere CAVINO.

Alle ore 17,51 si allontanano i Consiglieri PRETTI, CAMPANELLO, SOBRINO e GIORGIO.

18) Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 legge guarentigie:

ART. 18

OMISSIS

20) Parere in ordine alla terza valutazione di professionalità

ROSETI dott.ssa Francesca, già giudice Tribunale di Torino, trasferita al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni. Parere parziale ai fini della terza valutazione di professionalità.

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione della Consigliera BOEMIO provvede con separata delibera.

21) TIBONE dott. Dionigi Maria, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino - Parere attitudinale specifico previsto dal nuovo “Testo Unico sulla Dirigenza” deliberato il 3.12.2024, sulla idoneità al conferimento dell’ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione della Consigliera CUGGE,

- visto il rapporto del Procuratore di Torino in ordine alla domanda in oggetto;

rilevato:

- che nel decorso quadriennio è già stato espresso parere per il conferimento di analogo posto di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 3 giugno 2025;

- che non sono intervenuti elementi in negativo atti a modificare tale parere;

delibera all’unanimità di non esprimere nuovo parere, richiamando integralmente quello sopra citato.

22) TOSO dott. Paolo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino - Parere attitudinale specifico previsto dal nuovo “Testo Unico sulla Dirigenza” deliberato il 3.12.2024, sulla idoneità al

conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione della Consigliera CULOTTA,

- visti i rapporti del Procuratore di Torino in data 20 gennaio 2026 in ordine alle domande n. 234417 (vac. Caputo - 22.07.2025) e n. 238927 (vac. Gatti-16.01.2026);

rilevato:

- che nel decorso quadriennio è già stato espresso parere per il conferimento di analogo posto di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 10 giugno 2025;

- che non sono intervenuti elementi in negativo atti a modificare tale parere;

delibera all'unanimità di non esprimere nuovo parere, richiamando integralmente quello sopra citato.

Si allontana la Consigliera LOCCI.

13) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI – Provvedimento prot. 208/I in data 29/12/2025 di modifica del progetto organizzativo dell'ufficio.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere MARCHIONI,

visto il parere espresso dalla Sezione Autonoma,

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

14) ALBERTAZZI dott. Federico, Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo. – Istanza autorizzazione a risiedere fuori sede.

OMISSIS

15) ARECCO dott. Marco, giudice Tribunale di Biella. – Istanza autorizzazione a risiedere fuori sede.

OMISSIS

16) MARAMAO dott.ssa Stella, Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Novara. – Istanza autorizzazione a risiedere fuori sede.

OMISSIS

17) RUSSO dott.ssa Irene, giudice Tribunale di Novara. – Istanza autorizzazione a risiedere fuori sede.

OMISSIS

23) Trattazione della questione relativa alla interpretazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti ai fini del conseguimento delle valutazioni di professionalità.

Il Consigliere DEMONTIS relaziona quanto segue.

La disciplina ordinamentale in tema di ritardi nel deposito dei provvedimenti civili ha indotto questo Consiglio Giudiziario ad alcune riflessioni, anche al fine di fornire indicazioni operative ai magistrati del Distretto a seguito delle modifiche introdotte dalla Delibera del CSM del 13.3.2025, ed inserite nel sistema complessivo della “Circolare sui nuovi criteri di valutazione di professionalità dei magistrati” del 15.11.2024.

Come è noto, nella vigenza della vecchia Circolare sulle valutazioni di professionalità, sul tema della rilevazione dei provvedimenti depositati con ritardo la Delibera CSM 24.7.2014 conteneva la seguente previsione:

“appare necessario limitare la rilevazione a ritardi che assumano per la loro durata una rilevanza significativa ai fini della valutazione; si è ritenuto quindi di limitare la rilevazione ai ritardi superiore ai sessanta giorni rispetto al termine fissato dalla legge, o, nei casi in cui è previsto dallo stesso giudice, e di operare una ulteriore differenziazione con riferimento ai ritardi di

rilevanza disciplinare, a quelli superiori ai 180 giorni, ad un anno ed ai due anni”.

Quindi, la normativa secondaria di riferimento:

- non conteneva alcuna distinzione tra sentenze e ordinanze;
- prevedeva che, in sede di valutazione periodica, fossero rilevati non i provvedimenti depositati oltre il termine di legge, ma solo quelli depositati oltre i 60 giorni dalla scadenza dello stesso.

Per effetto di questo margine di tolleranza, nel sentire comune dei colleghi, a prescindere dalle diverse sensibilità di ciascuno, il superamento del termine di deposito delle sentenze non è mai stato considerato un indice di negligenza, purché non si sforasse il maggior termine sopra individuato. Al contrario, del tutto lecitamente alcuni hanno anche organizzato la propria agenda proprio sulla base di questo presupposto.

Oggi, nel sistema della nuova Circolare, come anticipato è stata adotta la Delibera 13.3.2025, che sul punto prevede quanto segue:

“Rilevato che, sul rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti - che rileva per i magistrati con funzioni giudicanti, quale indice delle capacità di organizzare il proprio lavoro e quali indicatore della diligenza - si è riscontrato sia nei rapporti dei dirigenti degli uffici sia nei pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione una eterogeneità di indicazioni e di giudizi che, per un verso, non aiuta a garantire l'uniformità della valutazione consiliare, per altro verso, determina spesso la necessità di integrazione istruttorie e attività supplementari di analisi dei prospetti dei ritardi, che spesso protraggono anche significativamente le tempistiche della valutazione conclusiva dei magistrati nominati con il medesimo D.M.;

- ritenuto pertanto indispensabile porre rimedio alla descritta criticità;
- evidenziato che a tale scopo appare necessario che l'allegazione del rapporto del dirigente del “prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione nel deposito dei provvedimenti” (articolo 20, comma 3, Circolare) sia accompagnato, in presenza di ritardi (vale a dire di deposito di provvedimenti oltre il termine di legge) da una dettagliata ricostruzione del numero e dell'entità delle intempestività, da formulare nei seguenti termini:

Nel settore civile

- *Numero delle sentenze monocratiche depositate oltre il termine di legge (pari a 30 giorni);*
- *Numero delle sentenze monocratiche depositate oltre il triplo dei termini di legge (pari a 120 giorni), con la specificazione di quelle depositate oltre l'anno, e per ciascuna di queste ultime il numero dei giorni trascorsi tra la data dell'assunzione in decisione e la data dell'effettivo deposito;*

- *Numero delle sentenze collegiali depositate oltre il termine di legge (pari a 60 giorni)*
- *Numero delle sentenze collegiali depositate oltre il triplo dei termini di legge (pari a 240 giorni), con la specificazione di quelle depositate oltre l'anno, e per ciascuna di queste ultime il numero dei giorni trascorsi tra la data dell'assunzione in decisione e la data dell'effettivo deposito;*
- *Numero delle ordinanze depositate oltre il triplo dei termini di legge (pari a 120 giorni), con la specificazione di quelle depositate oltre l'anno, e per ciascuna di queste ultime il numero dei giorni trascorsi tra la data dell'assunzione in decisione e la data dell'effettivo deposito”.*

Da ultimo, è intervenuta anche la delibera CSM del 13.11.2025, che, rilevate alcune disomogeneità nelle prassi dei vari Consigli Giudiziari, ribadisce le indicazioni della delibera del marzo 2025 richiamando la necessità che *“il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti....sia accompagnato da una dettagliata ricostruzione del numero e dell'entità degli stessi, in particolare attraverso l'indicazione:*

- *del numero complessivo delle sentenze depositate, distinguendo tra sentenze collegiali e sentenze monocratiche;*
- *del numero depositate in ritardo (oltre il termine di legge), distinguendo tra sentenze collegiali (60 giorni) e sentenze monocratiche (30 giorni);*
- *del numero delle sentenze depositate oltre il triplo dei termini di legge, distinguendo tra sentenze collegiali (240 giorni) e sentenze monocratiche (120 giorni), con la specificazione di quelle depositate oltre l'anno, e per ciascuna di queste ultime il numero dei giorni trascorsi tra la data dell'assunzione in decisione e la data dell'effettivo deposito;*
- *del numero delle ordinanze depositate oltre il triplo dei termini di legge (pari a 120 giorni), con la specificazione di quelle depositate oltre l'anno, e per ciascuna di queste ultime il numero dei giorni trascorsi tra la data dell'assunzione in decisione e la data dell'effettivo deposito”.*

Quindi, la disciplina vigente in tema di ritardi nel settore civile:

- distingue tra sentenze e ordinanze;
- per le prime, impone la rilevazione di tutte le sentenze depositate oltre il termine di legge e l'evidenziazione di quelle depositate con ritardi più significativi;
- per le seconde, senza distinzione tra diverse tipologie di ordinanze, prevede la rilevazione solo di quelle depositate con un ritardo superiore di oltre il triplo ad un termine di legge che individua in 120 giorni.

Questo pone l'interprete di fronte ad alcune questioni che è necessario tentare di affrontare, non solo per rendere le future decisioni di questo Consiglio più omogenee, trasparenti e prevedibili ma anche, come anticipato, per fornire ai magistrati del Distretto delle indicazioni operative che possano aiutarli a orientare le loro scelte in materia di organizzazione del lavoro (il tutto, ovviamente, con gli ovvi limiti derivanti dall'essere questo Consiglio Giudiziario, in tema di valutazioni di professionalità, mero organo consultivo e non decisorio).

Il primo e più urgente interrogativo, in assenza di disciplina transitoria, è l'individuazione del momento a partire dal quale applicare la nuova previsione ordinamentale nelle valutazioni che avranno ad oggetto quadrienni che si collocano a cavallo dell'entrata in vigore della nuova Circolare sulle valutazioni di professionalità.

Questo perché è noto che essa si applica a tutte le valutazioni per cui i periodi di riferimento scadono dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Circolare), e quindi nel prossimo futuro le indicazioni della Delibera CSM 13.3.2025 regoleranno anche il monitoraggio dei ritardi per le valutazioni di quadrienni iniziati prima di quella data.

Quindi, in definitiva il fatto è che anche per annualità antecedenti al 13.3.2025 le Cancellerie dovranno rilevare, per le sentenze, tutti gli sforamenti del termine di legge, pur se nel momento in cui le medesime sentenze sono state depositate la normativa di riferimento era ancora costituita dalla Delibera CSM 24.7.2014.

A questo punto, è evidente a tutti che attribuire un qualsiasi valore negativo (o comunque desumere una qualche criticità) a superamenti dei termini che, secondo la disciplina vigente al momento in cui sono stati commessi, erano espressamente privi di rilievo, comporterebbe una sorta di applicazione retroattiva della nuova Delibera e penalizzerebbe ingiustamente colleghi che invece hanno operato con la legittima convinzione di conformarsi alle indicazioni dello stesso Consiglio Superiore.

Per questo, pensiamo che si possa condividere l'idea che, nella valutazione dei quadrienni che si pongono a cavallo tra la vecchia e la nuova disciplina, per i ritardi antecedenti al 13.3.2025 ci si debba comunque attenere alla precedente indicazione, e quindi considerare solo quelli che superino di 60 giorni il termine di legge.

Di conseguenza, questo Consiglio Giudiziario, **nell'esame del prospetto degli eventuali ritardi richiesto dalla sopra citata delibera del CSM, segnalerà espressamente quelli anteriori al 13.3.2025 che si collocano nei limiti di tolleranza previsti dalla disciplina previgente, per ribadire la non rilevanza.**

Anzi, sul punto occorre considerare che, come può essere confermato da chiunque abbia una minima esperienza di gestione di un ruolo civile, è necessario almeno qualche mese per riconvertire una qualsiasi organizzazione del lavoro. Per questo, ragioni di equità sostanziale suggeriscono anche di prevedere un margine di qualche mese prima di dare piena applicazione alla nuova Delibera.

Seconda questione, ovviamente, è quella del rilievo da attribuire - per il futuro o comunque per il periodo successivo al 13 marzo 2025 - al superamento del termine di legge nel deposito delle sentenze. Infatti, la circostanza che siano rilevati tutti i casi in cui saranno superati i 30 (o i 60) giorni di certo non vuole ancora significare che la presenza di ritardi determini automaticamente criticità nella valutazione.

Il tema naturalmente è molto complesso e questa non è la sede per fissare paletti rigidi, attività che peraltro non rientrerebbe neppure nelle competenze del Consiglio Giudiziario.

Però, dal complesso della disciplina ordinamentale si può ricavare qualche indicazione generale.

Anche in questo caso, la comune esperienza insegna che pretendere con eccessivo rigore il rispetto del termine di 30 (o 60) giorni rischia di portare a soluzioni inique.

Esso, infatti, può non essere sufficiente, sia quando si devono depositare provvedimenti di particolare complessità per cui occorre ponderare la decisione, sia quando nella pendenza del termine sopravvengono incombenze impreviste (cautelari, reclami, etc.) che stravolgono l'agenda programmata (questo considerando anche il fatto che nel processo civile il giudice non può modulare il termine per il deposito in ragione della complessità della causa, come invece è consentito al giudice penale a norma dell'art. 544 c.p.p.). In aggiunta, troppa rigidità rischia di essere anche controproducente, perché incentiva comportamenti più prudenti nel momento in cui si devono calendarizzare le decisioni, inducendo a mandare a sentenza meno cause per non rischiare di sfiorare mai il termine. Questo rischio, infine, è ancora maggiore nei casi in cui si subentra nel ruolo altrui, e, di fatto, si assumono in decisione procedimenti di cui non si conoscono tutte le complessità (in questi casi, in risposta ad atteggiamenti di rigore acritico si rischierebbe di assistere, da parte del magistrato subentrante, a rinvii in blocco di tutte le cause fissate per il trattenimento in decisione o la precisazione delle conclusioni).

Allo stesso tempo, però, non si può ignorare che il termine sia fissato direttamente dalla legge, e che come tale esso non possa essere ignorato.

Le norme della Circolare, sul punto, offrono qualche indicazione.

Il rispetto del termine di deposito dei provvedimenti incide, in primo luogo, sul parametro della capacità di organizzare il proprio lavoro, e al riguardo l'art. 7, al co. 1 lett. d), prevede che il giudizio “è positivo se non risultano criticità”, e, al comma 3, che “La valutazione degli indici di cui alle lettere da a) a d) può, altresì, essere considerata positiva in ragione della situazione complessiva dell'ufficio e/o delle particolari condizioni del magistrato interessato, anche in relazione al numero, alla qualità e alla complessità dei procedimenti assegnati”.

In secondo luogo, i fatti in esame incidono sul parametro della diligenza, sul quale l'art. 10 prevede che il giudizio “È ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni: a)... b) l'osservanza dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; in particolare, sono generalmente osservati i termini prescritti dalla legge, tenuto anche conto: della complessiva situazione degli uffici; dei carichi di lavoro; del rispetto degli analoghi termini da parte degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti ad analoghe funzioni; della sussistenza di ragioni obiettivamente giustificabili”.

Dalle citate previsioni, quindi, si può desumere che:

- secondo la circolare, il deposito oltre il termine di legge è sempre oggetto di rilevazione, in quanto astrattamente rilevante nel giudizio su capacità di organizzare il proprio lavoro e diligenza;
- questo, senza voler destare allarmismi che apparirebbero eccessivi, **impone a questo Consiglio Giudiziario (che, si ripete, in materia è mero organo consultivo) di suggerire ai giudici civili del Distretto l'adozione di un modello di organizzazione della propria agenda che assicuri il tendenziale rispetto dei termini di legge, almeno come regola ordinaria;**
- invece, **non si può più considerare come conforme alla disciplina ordinamentale un modello fondato a priori su un margine fisso di tolleranza dello sfornamento dei termini di legge;**
- ovviamente, in concreto non ci sembra di poter attribuire alcun rilievo a ritardi poco significativi, anche se numerosi, o a ritardi significativi ma occasionali, non potendo considerare nessuna delle due ipotesi quale serio indicatore di negligenza (in questo senso, lo stesso art. 10 Circ. prevede che i termini di legge sono “generalmente osservati”);
- ritardi insieme frequenti e consistenti invece, potendo in astratto costituire indice di non corretta impostazione del lavoro o di scarsa accuratezza, dovranno essere giustificati (dal dirigente nel rapporto e/o dall'interessato nell'autorelazione);
- le giustificazioni possono attingere, a norma della Circolare, alla “situazione complessiva dell'ufficio e/o delle particolari condizioni del magistrato interessato, anche in relazione al numero, alla qualità e alla complessità dei

procedimenti assegnati”, al “rispetto degli analoghi termini da parte degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti ad analoghe funzioni”, o ancora alla presenza “di ragioni obiettivamente giustificabili”;

- quest’ultima previsione lascia aperta la strada ad ogni altra possibile causa di giustificazione, di varia natura, relativa sia a contingenze personali (ad esempio malattia, problemi familiari) sia a ragioni di servizio (ad esempio, viene da pensare all’esigenza di valorizzare la produttività complessiva o la disponibilità manifestata rispetto a particolari esigenze dell’ufficio).

Invece, per quanto riguarda il rilievo dei ritardi nel deposito delle ordinanze, questa volta per ciò che riguarda sia il settore civile che quello penale, si è verificato che la prassi delle cancellerie, sul punto, appare molto disomogenea, perché alcune rilevano solo certe tipologie di ordinanze, altre ne rilevano diverse tipologie, e altre ancora non effettuano alcun monitoraggio sul punto.

In realtà, la più volte citata Delibera 13.3.25 prevede, in entrambi i settori, il rilievo delle ordinanze “*depositate oltre il triplo dei termini di legge (pari a 120 giorni), con la specificazione di quelle depositate oltre l’anno e per ciascuna di queste ultime del numero dei giorni trascorsi tra la data dell’assunzione in decisione e quella dell’effettivo deposito*”. La successiva delibera 13.11.2025 conferma la previsione con la specificazione, per il solo settore penale, che è esclusa la rilevazione delle “*ordinanze cautelari genetiche*”.

Al riguardo, il termine di 120 giorni è individuato come quello pari al “*triplo dei termini di legge*”, e quindi teoricamente parrebbe restringere il campo solo alle tipologie di ordinanze che appunto devono essere depositate in 30 giorni (quindi, nel civile, principalmente le ordinanze emesse ex artt. 127ter e 183 c.p.c., con esclusione invece di quelle soggette al termine generale di 5 giorni previsto dall’art. 186 c.p.c.; nel penale, le ordinanze emesse ex artt. 309, 310, 322 bis e 324 c.p.p. con esclusione di tutte quelle per le quali vige il termine generale di 5 giorni previsto dall’art. 128 c.p.p. nonché l’ordinanza emessa a seguito dell’opposizione all’archiviazione per la quale l’art. 409 c.p.p. prevede il termine di tre mesi).

Questo, però, porterebbe a soluzioni del tutto irragionevoli, perché, in questo modo, ad esempio, avrebbero rilievo ordinanze per cui il termine di legge è di 30 giorni, ma depositate oltre il termine dei 120 giorni, e non invece ordinanze per cui il termine di legge è inferiore a 30 giorni, ma depositate oltre il medesimo termine dei 120 giorni. In altri termini, sarebbero rilevati ritardi meno gravi rispetto a quelli che sarebbero ignorati.

In realtà, l’indicazione dell’esigenza di rilevare i ritardi solo superiori ai 120 giorni è molto precisa, e reiterata in entrambi i recenti provvedimenti del Consiglio Superiore. Inoltre, essa trova piena conferma anche dei modelli

Excel allegati alla delibera 13.11.2025, che, mentre per le sentenze distingue tra gli spazi dedicati a quelle depositate oltre il termine di legge e quelle depositate oltre i 120 giorni (o l'anno), per le ordinanze contiene unicamente gli spazi dedicati all'inserimento delle ordinanze depositate oltre i 120 giorni o oltre l'anno.

Pertanto, la soluzione preferibile è quelle di ritenere che debbano essere rilevate tutte, e solo, le ordinanze depositate oltre il termine di 120 giorni, a prescindere dal termine di legge per il loro deposito. E' quindi opportuno che tutti i Dirigenti si attivino perché i rispettivi uffici, in attuazione della delibera CSM 23.11.2025, predispongano il prospetto dei ritardi nei termini appena indicati.

Infine, di recente alcuni uffici del Distretto hanno evidenziato un ulteriore dubbio in ordine alle modalità di redazione del "*prospetto comparato dei ritardi*" di cui all'art. 20 co. 3 della Circolare sulle Valutazioni di professionalità.

La premessa è che, come già osservato, la delibera CSM del 13.3.2025 richiama l'esigenza che il "*prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti*" sia accompagnato, in presenza di ritardi, "*da una dettagliata ricostruzione del numero e dell'entità delle intemperatività*" da formulare nei termini già ricordati.

La delibera CSM del 13.11.2025 ribadisce quanto sopra con l'avviso che, ove il prospetto comparato non sia redatto nei termini indicati, "*i Dirigenti e i Consigli Giudiziari verranno invitati a predisporla nuovamente*". Sono allegati alla delibera i moduli in formato Excel da utilizzare per la redazione dei prospetti in esame.

L'interrogativo sollevato da alcuni Tribunali deriva proprio dalla lettura di tali moduli. Infatti, mentre la circolare e le delibere citate, facendo riferimento a un "*prospetto comparato*", sembrano richiedere anche l'indicazione dei ritardi degli altri giudici assegnati alla medesima sezione (circostanza che in effetti potrebbe essere utile a calare i ritardi nel contesto concreto in cui opera il magistrato interessato), la modulistica Excel è predisposta in modo che pare contemplare unicamente i ritardi del magistrato in valutazione, senza spazi dedicati ai colleghi.

Pertanto, si ritiene opportuno sottoporre la questione al Consiglio Superiore con apposito quesito.

Nelle more, si invitano i Dirigenti ad attenersi a quanto previsto nella modulistica allegata alla delibera del 13.11.2025, con l'ovvia precisazione che, in presenza di ritardi significativi, eventuali comparazioni con gli altri giudici potranno comunque essere inserite

nel rapporto se utili ad inquadrare le concrete condizioni di lavoro e a ponderare i ritardi.

Tutto questo premesso, il Consiglio Giudiziario delibera di formulare al Consiglio Superiore della Magistratura il seguente quesito:

- 1) *“Se il prospetto comparato dei ritardi di cui all’art. 20 co. 3 della Circolare sulle Valutazioni di professionalità debba contenere anche i dati relativi ai ritardi degli altri magistrati addetti alla stessa Sezione, o, nei Tribunali in cui sono previste Sezioni uniche, addetti a trattare le stesse materie”.*

Per i restanti punti, dispone la trasmissione della presente delibera, per estratto dal verbale, ai dirigenti degli Uffici giudicanti del Distretto per la comunicazione ai giudici, invitando tutti ad attenersi alle indicazioni in essa contenute.

24) Attività di vigilanza sulle situazioni di scopertura degli organici degli uffici del distretto, a norma dell’art. 23 bis del Regolamento.

Il Consiglio Giudiziario rinvia la trattazione all’adunanza del 3.3.2026.

Il Presidente, sentito il Segretario, dispone la secretazione delle pratiche nn. 14 a 19 dell’o.d.g.

Il Consiglio Giudiziario delibera di procedere all’approvazione del verbale all’adunanza del 17.2.2026.

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio viene sciolta alle ore 18,14.

IL SEGRETARIO

Paola Boemio

LA PRESIDENTE

Alessandra Bassi